

VERBALE DI ACCORDO

A Parma, il 26.6.2025

Tra

Crédit Agricole Italia, anche in qualità di Capogruppo

e

le Delegazioni Sindacali delle OO.SS. **Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin**

premessò che:

- a) nel Gruppo bancario Crédit Agricole Italia il rapporto di lavoro a tempo parziale è normato dal verbale di accordo del 9.4.2011;
- b) nel Decreto Legislativo del 15.6.2015, n.81, è presente la Sezione I, relativa al lavoro a tempo parziale;
- c) il CCNL 19.12.2019, come rinnovato lo scorso 23.11.2023, all'art. 37 individua il rapporto di lavoro a tempo parziale quale strumento per favorire l'occupazione e la flessibilità del lavoro, anche sotto un profilo sociale;
- d) con il presente verbale di accordo è stato condiviso che la disciplina in materia di tempistiche e criteri di precedenza nella valutazione delle domande di trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e le domande di rinnovo contenuta nel verbale di accordo del 9.4.2011 viene modificata dalle previsioni di seguito indicate;

tutto ciò premessò le Parti hanno convenuto quanto segue.

Articolo 1 - Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Articolo 2 – Modifica criteri di precedenza nell'accoglimento delle domande

1. La decisione aziendale sulla domanda dovrà pervenire al richiedente entro 30 giorni dalla data di scadenza del trimestre di ricezione, in forma scritta.
2. Ai fini della valutazione delle domande la funzione Risorse Umane di Gruppo - tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali e rispettando laddove possibile le preferenze espresse in termini di modulazioni di orario - darà precedenza a quelle supportate dalle seguenti documentate motivazioni, declinate in ordine di priorità:
 1. documentati motivi di salute del richiedente con precedenza per i portatori di handicap grave ai sensi della Legge 104/92;
 2. assistenza ai figli e coniuge portatori di handicap;

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, and Unisin, along with a signature for Crédit Agricole Italia.]

3. assistenza ai figli in particolare situazione di disagio, con precedenza per le situazioni di vedovanza, separazione, divorzio e adozione;
4. cura dei figli di età compresa fra uno e tre anni;
5. cura dei figli di età compresa fra quattro e dieci anni;
6. cura dei figli di età compresa fra undici e quattordici anni;
7. assistenza a parenti e affini conviventi e non conviventi per gravi e comprovate ragioni di salute;
8. motivi di studio o volontariato a favore delle organizzazioni iscritte nel registro nazionale normato dal D.lgs. 03.07.2017, n. 117

Articolo 3 – Raccordo con la normativa di II livello


Le disposizioni del presente accordo saranno oggetto di confronto fra le Parti nell'ambito dell'aggiornamento della normativa di II livello, come peraltro previsto all'interno dell'agenda delle relazioni sindacali 2025/2026 di cui alla lettera dell'Azienda alle Organizzazioni sindacali del 14.5.2025.


Le Parti concordano, infine, che le previsioni contenute nel presente accordo resteranno in vigore sino alla definizione della sopraccitata normativa di II livello.

Dichiarazione dell'Azienda

L'Azienda si impegna a fornire a tutto il personale un'apposita informativa in merito ai contenuti del presente accordo.


CAI Italia
(anche in qualità di Capogruppo)



Fabi  First-Cisl  Eisac-Cgil  Uilea  Unisin 